



# COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10 DEL 10-03-2016

### OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

IMPOSTA COMUNALE IUC. RISCOSSIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016.  
DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE.

<b>UFFICIO PROPONENTE</b>  <b>RAGIONERIA</b>  _____	Cap. .... Competenza Residui Somma Stanziata ..... L. _____ Variazioni in aumento..... L. _____ Variazioni in diminuzione.... L. _____ Somme già impegnate.....L. _____  Somma disponibile L. ===== ..... .....
<b>SERVIZIO INTERESSATO</b>  <b>TRIBUTI</b>  _____	Il Responsabile del servizio finanziario .....

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>Il Responsabile del Servizio interessato</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica <b>PARERE: Favorevole in ordine alla <b>Regolarita' tecnica</b></b>  Data: 10-03-2016  Il Responsabile del servizio <b>Cuorpo Antonio</b>
---	---

<b>Il Responsabile Di RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile <b>PARERE: Favorevole in ordine alla <b>Regolarita' contabile</b></b>  Data: 10-03-2016  Il Responsabile del servizio <b>POTENTE Antonio</b>
--------------------------------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue:

- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani;
- comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 47 denominato "Riscossione" del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19.06.2014, il quale prevede, al comma 4, che il versamento TARI è dovuto, previo invito al contribuente, in tre rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 15 maggio, il 30 settembre e 30 novembre con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Considerato che la definitiva implementazione del nuovo sistema informativo comunale dell'area tributi ha richiesto lo svolgimento di attività di verifica del passaggio delle banche dati esistenti, attività che non rendono possibile rispettare la data del 15 maggio 2016 e date le esigenze di liquidità di cassa al fine di garantire i pagamenti degli impegni assunti cercando di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, si ritiene opportuno stabilire per il pagamento della TARI relativa all'anno 2016, in deroga a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), il pagamento delle tre rate con scadenza 1 luglio 2016, 1 agosto 2016 e 1 novembre 2016 e che le prime tre rate potranno essere versate in unica soluzione entro il 01/07/2016;

Preso atto che l'art. 1, comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Attesa la competenza in materia del Consiglio comunale;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

Visto il parere del Revisore dei Conti in data prot.n.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli n. contrari n.

#### DELIBERA

1) Di stabilire, esclusivamente per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nella premessa e qui richiamate, le scadenze e le modalità di pagamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata TARI con scadenza al 01/07/2016;
- 2^ rata TARI con scadenza al 01/08/2016;
- 3^ rata TARI con scadenza al 01/11/2016.

2) Di stabilire, inoltre, che le prime tre rate potranno essere versate in unica soluzione entro il 01/07/2016;

3) Di dichiarare con successiva e separata votazione , con voti favorevoli, contrari e astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.